CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, PINZA, CASTELLANI, SOLDANI, TURCI, AGOSTINI, BONFIETTI, BOSELLI, BRUNALE, CENNAMO, D'ALEMA, DE BENETTI, MANCA, MARIANI, RANIERI, VANNONI

Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e i professionisti

Presentata il 5 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nonostante il dibattito, le polemiche e gli auspici per una sostanziale semplificazione degli adempimenti tributari imposti ai cittadini, sono ancora poche le iniziative concrete assunte in questo senso, specie per quanto riguarda artigiani, commercianti e piccole imprese.

Il governo Berlusconi ha varato alcune semplificazioni già proposte dal precedente governo Ciampi ed approvate da un ramo del Parlamento, ma molto rimane da fare.

I contribuenti, in particolare professionisti e piccole imprese, artigiane e commerciali, sono ancora oppressi dal numero, dalla frequenza e dall'incertezza degli adempimenti formali necessari ad applicare le imposte. Si tratta di adempimenti spesso privi di qualsiasi concreta utilita per gli uffici fiscali, inutilmente fastidiosi per i contribuenti, e spesso mantenuti in vita solo per forza d'inerzia, malintesi, difetti di coordinamento con le norme civilistiche sulla tenuta delle scritture e così via.

Di fronte al permanere, dunque, di queste complicazioni, ci si è nuovamente posto l'obiettivo di predisporre proposte coerenti verso la semplificazione non solo degli obblighi contabili dei contribuenti e delle imprese, specie se piccole, ma anche del lavoro degli uffici finanziari.

Infatti, i complicati ed onerosi adempimenti contabili cui devono sottostare piccoli imprenditori e professionisti, l'eccessiva farraginosità della normativa tributa-

ria, la stessa attività di controllo formale svolta dai funzionari dello Stato sulle contabilità e sulle dichiarazioni dei redditi, sono oltremodo frustranti ed orientati solo a verificare montagne di documenti contabili, il più delle volte inutili e ripetitivi, al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale. Mentre nessuna attività è svolta per controllare i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale, che potrebbero celare indebite od errate registrazioni.

Per rendere più semplice e per ridurre le fasi di lavoro e gli oneri per il contribuente e per l'amministrazione è necessario un deciso snellimento, soprattutto nei confronti dei piccoli imprenditori.

È in questa direzione che è necessario intervenire riducendo nettamente gli adempimenti e le sanzioni per violazioni di carattere formale, semplificando i requisiti delle scritture contabili, abolendo gli adempimenti superflui per le imprese e per gli esercenti arti e professioni in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto; in materia di annotazione dei corrispettivi dei commercianti al minuto; in materia di adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti.

L'accoglimento della presente proposta di legge avrebbe l'effetto di alleviare gli oneri e gli adempimenti per le piccole imprese ed i professionisti, e di liberare gli uffici da eccessivi ed inconcludenti adempimenti e controlli formali.

È una proposta di legge, la nostra, che troverà il consenso deciso degli imprenditori e dei professionisti, ridurrà i loro costi di gestione, comporterà un rapporto più corretto con l'amministrazione, ridurrà nettamente la possibilità di corruzione e di abuso.

In conclusione, la presente proposta di legge, in riferimento ai singoli articoli, prevede all'articolo 1, che la vidimazione e bollatura delle scritture contabili possa essere effettuata presso uffici dell'amministrazione finanziaria, presso notai o presso altri soggetti autorizzati. Le formalità relative ai libri contabili sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative.

Con l'articolo 2, vengono abolite alcune scritture contabili ed adempimenti superflui relativi alle imprese. In luogo della tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, è consentita l'annotazione dei dati relativi anche su altre scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA. La mancata annotazione dei costi di cui è prevista la registrazione in apposite scritture ai fini delle imposte sui redditi è sanzionata con la pena pecuniaria di cui all'articolo 53, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ridotta fino ad un decimo se dalla mancata registrazione non è derivato ostacolo al controllo. Di conseguenza, è abrogato il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevedeva l'indeducibilità dei costi non annotati nelle scritture apposite.

Con l'articolo 3, vengono rivedute alcune formalità contabili ed adempimenti superflui in materia di arti e professioni.

Con l'articolo 4, si conferisce delega al Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1995 uno o più decreti legislativi con cui:

a) individuare le ipotesi in cui, vista la natura e le dimensioni dell'attività svolta, è ammessa, in luogo della registrazione cronologica dei documenti di spesa, la loro annotazione per gruppi omogenei di spesa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) individuare per categorie di attività e volumi di affari, i limiti entro i quali l'emissione della fattura tramite bollettino a madre e figlia, sostituisca la registrazione delle operazioni attive anche ai fini delle imposte sui redditi;

c) prevedere, per le imprese che impiegano meno di due dipendenti, la possibilità di effettuare le ritenute alla fonte ogni trimestre e di versare le stesse entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, con una piccola maggiorazione;

d) prevedere la possibilità, sempre per le attività di minori dimensioni, di presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta su modello semplificato;

e) esonerare dall'effettuazione della ritenuta le imprese individuali senza dipendenti che corrispondono compensi soggetti a ritenuta d'acconto soggetti ad IVA e contenuti entro importi modesti.

Con gli articoli 5 e 6 si prevedono:

a) la semplificazione in materia di annotazione degli acquisti;

b) la semplificazione in materia di annotazione dei corrispettivi per gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate, con possibilità di scelta tra l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, rilasciata su stampati utilizzabili anche per l'emissione della fattura;

c) la possibilità per le operazioni soggette all'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, di annotare i corrispettivi entro il periodo di liquidazione mensile o trimestrale previsto ai fini dell'IVA, senza tenere il registro di prima nota. Saranno inoltre rideterminati, con decreto del Ministro delle finanze, i termini per la conservazione dello scontrino fiscale.

Con l'articolo 7 è istituita una commissione consultiva mista, di cui farà parte un delegato di ciascuna categoria professionale rappresentata nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro (CNEL), un rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro ed altri esperti individuati con decreto ministeriale. Tale commissione esprime il proprio parere preventivo sui decreti ministeriali che regolamentano obblighi documentali e contabili delle piccole imprese e dei professionisti.

La commissione, allargata con tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti, esprime il proprio parere anche con riferimento agli adempimenti riguardanti i contribuenti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché sugli schemi di modelli di dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.

L'articolo 8 delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino e la semplificazione degli adempimenti contabili degli esercenti attività di impresa e degli esercenti arti e professioni e degli adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti, dettandone i princìpi ed i criteri direttivi, per:

a) l'unificazione degli adempimenti concernenti l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto; l'unificazione dei codici di identificazione dei contribuenti nel codice fiscale; l'attivazione di apposite carte magnetiche, quali strumenti di identificazione; il coordinamento della normativa fiscale, previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi dei soggetti interessati;

b) l'esclusione della indicazione su registri contabili dei dati risultanti dai libri paga;

c) l'individuazione di categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, che per le dimensioni e le caratteristiche dell'attività svolta, siano escluse dall'applicazione dell'IVA; la revisione della disciplina della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, in conformità ad esigenze di snellezza dei trasporti e di armonizzazione con il regime di trasporti intercomunitari;

d) la creazione, presso l'anagrafe tributaria, di un archivio destinato ad accogliere elementi permanenti (banca dati) relativi al contribuente (l'azienda, l'attività d'impresa o l'attività professionale); la facoltà di omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi ai titolari di redditi esclusivamente di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta alla fonte e di redditi derivanti dall'immobile costituente dimora abituale, versando un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata al reddito di lavoro dipendente. La stessa facoltà è attribuita ai titolari del solo reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale;

e) l'estensione dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto dei dati reddituali già in possesso dell'Amministrazione finanziaria; la semplificazione ed unificazione delle modalità dei versamenti, consentendo l'effettuazione presso più soggetti abilitati a riceverli ed accorpando in un unico modello di versamento i dati previsti per la corresponsione di imposte diverse;

f) la corresponsione della tassa di concessione governativa sulla partita IVA utilizzando i modelli di versamento per l'imposta sul valore aggiunto; la semplificazione degli adempimenti della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo, e l'individuazione di ipotesi in cui, in presenza di altre garanzie sulla dichiarazione dei compensi, la ritenuta suddetta può essere omessa;

g) la semplificazione delle modalità di pagamento delle imposte prevedendo sia l'introduzione di un versamento mensile per tutte le imposte, sia la possibilità di pagare ovunque le imposte sul territorio dello Stato ed anche all'estero, con qualunque strumento messo a disposizione dalla tecnica contabile e bancaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Semplificazione in materia di requisiti delle scritture contabili).

1. La vidimazione e la bollatura iniziale delle scritture contabili, per le quali la legge tributaria prevede tali obblighi, può essere effettuata, secondo modalità da stabilire con decreti del Ministro delle finanze, presso uffici dell'amministrazione finanziaria, notai o altri soggetti autorizzati individuati con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle possibilità di controllo del numero e delle caratteristiche delle scritture contabili acquisite dal contribuente. Il decreto ministeriale con cui sono approvati i modelli di dichiarazione dei redditi puo prevedere la richiesta del numero dei registri utilizzati da ciascun contribuente che consentano all'Amministrazione finanziaria di conoscere il numero dei registri in uso da parte di ciascun contribuente.

2. Le formalità relative ai libri contabili sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative.

ART. 2.

(Abolizione di scritture contabili e di altri adempimenti superflui relativi alle imprese).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« È consentita, in luogo della tenuta del registro dei beni ammortizzabili, l'annotazione dei dati di cui ai precedenti commi anche su altre scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto ».

2. Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato. In caso di mancata annotazione dei costi di cui è prevista la registrazione in apposite scritture ai fini delle imposte sui redditi si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 53, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta fino ad un decimo se dalla mancata registrazione non è derivato ostacolo al controllo.

ART. 3.

(Soppressione di formalità contabili e di adempimenti superflui in materia di arti e professioni).

1. Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Se il contribuente è obbligato alla tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, questi ultimi sostituiscono il registro di cui al primo comma, qualora vi siano separatamente annotate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora l'incasso od il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione sui registri, deve essere fatta menzione della data di pagamento o del mancato pagamento ».

2. All'alinea del quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere » sono sostituite dalle seguenti: « possono optare per il regime di contabilità ordinaria con l'obbligo di tenere ».

ART. 4.

(Soppressione di formalità e di adempimenti superflui per attività di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino e

la semplificazione della disciplina relativa agli obblighi contabili degli esercenti attività d'impresa, nonché in materia di ritenute alla fonte e di dichiarazione dei sostituti d'imposta per le attività di minori dimensioni secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione in luogo della registrazione cronologica della annotazione dei documenti di spesa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e per gruppi omogenei di spese, nelle ipotesi in cui ciò sia giustificato dalla natura e dalle dimensioni dell'attività svolta;

b) sostituzione, per determinate categorie di attività e volumi di affari, della registrazione delle operazioni attive anche ai fini delle imposte sui redditi con l'emissione della fattura tramite bollettino a madre e figlia, prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) prevedere, per le imprese che impiegano meno di due dipendenti, la possibilità di versare le ritenute alla fonte, effettuate in ogni trimestre solare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, maggiorando dell'1,5 per cento il relativo importo;

d) prevedere la possibilità di presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta su apposito modello semplificato, redatto a cura del Ministero delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 7;

e) prevedere, per le imprese individuali che non impiegano dipendenti e corrispondono compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l'esonero dall'effettuazione della ritenuta e dai successivi adempimenti, purché il compenso erogato sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto e contenuto in limiti d'importo fissati con decreto del Ministro delle finanze, e comunque non superiori a 200.000 lire mensili per ciascun percipiente.

ART. 5.

(Semplificazioni in materia di annotazione degli acquisti e mitigazione delle sanzioni).

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: « di importo inferiore a lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « di importo inferiore a lire centomila »;

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« È esclusa l'annotazione di fatture e bollette doganali relative ad acquisti per i quali l'imposta sul valore aggiunto non è detraibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 19.

La annotazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto è facoltativa. ».

2. Le lettere di intenti, previste per le cessioni o per gli acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione del libro giornale o dei registri di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In apposita sezione di tali registri possono essere, altresì, presi in carico gli stampati per l'emissione delle bolle di accompagnamento delle merci viaggianti e delle ricevute fiscali.

3. È consentita la facoltà, in luogo della tenuta dei registri IVA, di annotare le operazioni su partitari della contabilità generale, purché contengano le medesime informazioni richieste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni. Ad esclusione di tali casi, è soppresso l'obbligo di bollatura iniziale dei libri IVA qualora sia tenuto il libro giornale.

ART. 6.

(Semplificazioni in materia di annotazione dei corrispettivi dei commercianti al minuto).

1. Gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono scegliere tra l'emissione dello scontrino fiscale e quella della ricevuta fiscale, rilasciata su stampati utilizzabili anche per l'emissione della fattura.

2. Continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle finanze emanati a norma dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Per le operazioni soggette all'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, i corrispettivi possono essere annotati entro il periodo di liquidazione mensile o trimestrale previsto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso non è richiesta la tenuta del registro di prima nota di cui all'articolo 24, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini per la conservazione dello scontrino fiscale.

ART. 7.

(Commissione consultiva).

1. Presso il Ministero delle finanze è istituita una commissione consultiva mista, composta da un delegato per ciascuna categoria professionale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), da un rappresentante, rispettivamente, dell'Ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro, e da altri esperti individuati con decreto del Ministro delle finanze. È prevista, con provvedimento del presidente della commissione, la partecipazione ai lavori dei rappresen-

tati delle altre categorie di volta in volta interessate alle particolari materie in corso di trattazione.

2. La commissione esprime il proprio parere preventivo sui decreti ministeriali che, in base a delega legislativa, regolamentano gli obblighi documentali e contabili dei contribuenti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo.

3. La commissione, allargata con tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, esprime il proprio parere anche con riferimento agli adempimenti riguardanti i contribuenti non esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa.

4. La commissione deve esprimere il proprio parere entro un mese dalla ricezione del decreto ministeriale di cui al comma 2, trasmesso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

5. Alle riunioni della commissione partecipa il segretario generale del Ministero delle finanze, od un funzionario da questi delegato, il quale assicura i contatti della commissione con gli uffici competenti per materia.

6. Il Ministro delle finanze può omettere la richiesta del parere ove vi siano ragioni di urgenza, nonché quando il parere risulti superfluo viste le funzioni ed il contenuto del decreto ministeriale.

7. La commissione deve comunque esprimere il proprio parere sugli schemi di modelli di dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Dei lavori della commissione è redatto processo verbale, che viene reso pubblico.

ART. 8.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della disciplina relativa

agli obblighi contabili degli esercenti attività di impresa e degli esercenti arti e professioni, degli adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti e di altri adempimenti previsti a carico dei contribuenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione degli adempimenti concernenti l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto, nonché concernenti le comunicazioni d'inizio e di variazione e di cessazione dell'attività, in modo da realizzare, a seguito di un unico adempimento, l'acquisizione delle comunicazioni da parte di tutti i pubblici uffici interessati; unificazione dei codici di identificazione dei contribuenti nel codice fiscale e generalizzazione del loro utilizzo di ogni occasione fiscalmente rilevante; attivazione, quali strumenti di identificazione, di apposite carte magnetiche; coordinamento della normativa fiscale, previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi dei soggetti interessati;

b) previsione dell'esclusione della indicazione sui registri di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dei dati risultanti dai libri paga;

c) individuazione di categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori che, per le dimensioni e le caratteristiche dell'attività svolta, nonché per l'effettuazione di attività esclusivamente nei confronti di soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte, siano esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; revisione della disciplina della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, in conformità ad esigenze di snellezza dei trasporti e di armonizzazione con il regime dei trasporti intercomunitari;

d) rilevazione permanente, in luogo della richiesta di informazione nelle dichiarazioni e negli altri documenti fiscali, dei dati e delle notizie di carattere stabile riguardanti l'azienda o l'attività professionale del contribuente, con particolare riferimento alle dimensioni dei locali, alla

tipologia dell'attività svolta, all'ubicazione, ai beni strumentali impiegati ed al numero degli addetti; attribuzione alle persone fisiche titolari esclusivamente dei redditi di lavoro dipendente assoggettati a ritenute alla fonte o di redditi di fabbricati derivanti dall'immobile costituente dimora abituale, della facoltà di omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi versando, entro il termine stabilito per la dichiarazione stessa, un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata al reddito di lavoro dipendente; la stessa facoltà è attribuita ai titolari del solo reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale; previsione della facoltà di presentare la dichiarazione, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi fondiari, su un modello semplificato con i dati dei redditi fondiari e degli oneri deducibili;

e) estensione dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto dei dati reddituali già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o ad essa pervenuti da parte di altri soggetti; semplificazione ed unificazione, ove possibile, delle modalità dei versamenti stessi presso più soggetti abilitati a riceverli e riordino dei termini stabiliti per eseguire i predetti adempimenti, accorpando, per quanto possibile, in un unico modello di versamento, i dati previsti per la corresponsione di imposte diverse;

f) corresponsione della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA, utilizzando modelli di versamento previsti per l'imposta sul valore aggiunto; semplificazione dei criteri applicativi della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo, al fine di ridurre i disguidi dovuti al comportamento dei sostituti d'imposta, nonché delle dichiarazioni presentate per imposti non significativi; in particolare, individuazione delle ipotesi in cui, in presenza di altre garanzie sulla dichiarazione dei compensi, la ritenuta d'acconto suddetta può essere omessa;

g) semplificazione delle modalità di pagamento delle imposte, sia prevedendo l'introduzione dell'obbligo mensile di versamento per tutte le imposte, mediante l'utilizzo di un modulo unico di versamento, valido per tutte le imposte, in acconto ed a saldo, distinte unicamente per il differente codice, sia introducendo la possibilità di pagare ovunque le imposte sul territorio dello Stato, mediante banca, concessionario od ufficio postale, ed anche all'estero, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnica contabile e bancaria.